

riamo creando a noi stessi una comodità e un privilegio. Tutto questo non è simpatico, ed è anche intimamente reazionario. Chi verrà dopo di noi e contro di noi ha tutte le probabilità di avere più ragione di noi, perchè l'avvenire ha sempre ragione sul passato. E non è democratico attraversargli il cammino.

Perciò io invoco che il Governo e la Commissione consentano a rinunciare a questa disposizione. Giacchè l'onorevole Bertolini ha accennato nella sua relazione che si potrebbe mantenere l'istituto dei rappresentanti dei candidati, sia pure con qualche maggiore difficoltà, anche senza la dichiarazione preventiva; ci dia egli stesso la formula che concilii queste due esigenze. Altrimenti riduciamo il numero delle firme richieste, come io propongo, fra le cinquanta e le cento. (*Interruzioni*). E alla peggio limitiamoci a questa seconda cifra, come proponeva prima l'onorevole Giolitti.

Io credo proprio che l'onorevole Giolitti peggiori grandemente sè stesso, lasciandosi continuamente perfezionare da Bertolini. (*Commenti*).

È una legge questa che cambia di minuto in minuto. Vediamo di fermarla nella sua corsa irrefrenabile verso la demolizione di quell'anima che pur contiene di buono!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo spiegare all'onorevole Turati la ragione per la quale ho accettato una formula diversa, e la ragione è sostanziale.

Nel disegno di legge da me presentato, nessuno poteva essere eletto se la sua candidatura non era presentata da almeno 100 elettori. Allora io riducevo il numero a 100 per facilitare la presentazione di candidature e lasciare maggiore libertà di scelta agli elettori. Ma col disegno di legge come fu modificato, chiunque può essere eletto senza presentare la candidatura.

Questa è la massima libertà. La disposizione nella quale si parla di presentazione di candidature mira ad un solo effetto: che colui che ha presentato la sua candidatura ha diritto di nominare dei rappresentanti al seggio elettorale. Ora qui bisogna evitare un pericolo. Qui non si tratta più di libertà di elezione, perchè chiunque può essere eletto; bisogna evitare che un candidato possa introdurre nell'ufficio elettorale sei, otto, dieci suoi rappresentanti ed imporsi con la violenza. Egli potrà far

sorgere delle candidature artificiali, specialmente dove vi possono essere quattro, cinque amici candidati, che tutto il pubblico sa che non possono affatto essere eletti, e ciò solamente per mandare un rappresentante di più nell'ufficio.

Questo candidato che ha molto danaro da spendere, mette nell'ufficio dieci teppisti e vi domando come si farà a far procedere l'elezione. (*Approvazioni*)

TURATI. Si farà anche con duecento. È questione di avere più danari. (*Interruzioni*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E va bene. Ad ogni modo non si vuole facilitare quest'industria e fabbricare rappresentanti artificiali. Questo è l'unico motivo della proposta della Commissione, che io ho riconosciuto ragionevole e che perciò ho accettato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Albanese, il quale ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma aggiungere: Senza pregiudizio della responsabilità penale, per il computo numerico ai fini della rappresentanza di cui al precedente articolo, è valida la prima dichiarazione di proposta».

ALBANESE. Parlando sull'articolo precedente, l'onorevole relatore ha risposto in buona parte a quella che poteva essere la obiezione all'aggiunta da me proposta. Se non che, a me pare incongrua la risoluzione, in quanto dovrebbe essere invece comminata la nullità per un atto punito con pena anche corporale e che si lascia valido, sia pure ai fini della presentazione delle candidature.

A me pareva logico che quella sanzione vi fosse nel progetto presentato dal Ministero e pareva logico che permanesse ancora nella prima edizione della proposta della Commissione, dove non c'era l'obbligo di un numero massimo di presentatori del candidato; ma quando nel testo concordato si aggiunge che la candidatura anche in atto separato deve essere proposta da almeno duecento e non più di trecento elettori iscritti, si vede ad occhio nudo l'illogicità della sanzione punitiva e della validità dell'atto contro il quale la sanzione punitiva è comminata. E se non si volesse accettare l'emendamento come è da me proposto, l'aggiunta che fosse valida la prima proposta della candidatura, perchè per legge è consentito che si possa per una volta presentare un candidato, almeno si tolga il massimo... (*Interruzioni*).